



**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo**

**con il patrocinio di AICQ Sicilia**



# **Etica, Legalità e Modelli Organizzativi**

**(D.Lgs. n. 231/2001 – Legge n. 190/2012)**

**Palermo, 11-11-2013, c/o Hotel Addaura Palermo**

**e con il patrocinio di:**

**Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo**

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo**



**D.Lgs. n. 231/2001: ruolo dei professionisti e degli Ordini professionali**



Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha introdotto in modo organico la responsabilità in sede penale degli Enti in aggiunta a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito a “vantaggio” o anche solamente “nell’interesse dell’organizzazione”.

La responsabilità interessa sia soggetti con funzione dirigenziale, sia soggetti sottoposti gerarchicamente, anche se non necessariamente rientranti nell’organigramma dell’Ente.

Si tratta di figure che fino all’entrata in vigore delle norme in esame, in base al principio di personalità della responsabilità penale, non subivano conseguenze a seguito di reati commessi a vantaggio dell’Ente da amministratori o dipendenti o consulenti esterni.



In tale ambito il professionista risulta coinvolto, nell'esercizio delle sue responsabilità, oltre che per quelle strettamente personali, anche come figura che all'interno dell'organigramma dell'Ente deve assumere un pieno ruolo attivo per salvaguardarne gli interessi.

L'applicazione dei modelli di organizzazione e di gestione esimenti dalle responsabilità previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, prevede come metodologia la mappatura dei rischi al fine di identificare le attività aziendali "sensibili" in quanto esposte a rischio di commissione dei "reati-presupposto".

In questo contesto l'influenza della responsabilità del professionista assume una notevole rilevanza nell'ambito dell'applicazione dei criteri valutativi e del relativo tessuto normativo.



Il professionista riveste infatti un ruolo sostanziale nella mappatura dei rischi.

In tale ambito, tra gli altri, si tiene conto di parametri di tipo “qualitativo” che rilevano dinamiche sia interne all’Ente, sia proprie della specifica “filiera” aziendale, sia specifiche dell’influenza derivanti dal “contesto” socio-economico in cui l’Ente si trova ad operare ed in relazione ai diversi aspetti delle attività svolte, facendo riferimento anche alle possibili modalità di infiltrazione di una organizzazione criminale in un’azienda ed alle tipologie di reato configurabili, in particolare quelle di tipo associativo e contro la pubblica amministrazione.



L'applicazione dei modelli di organizzazione e di gestione esimenti dalle responsabilità previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 può anche individuare, quali strumenti per garantire il rispetto delle norme antimafia e di protocolli di legalità, l'attuazione di specifici programmi per la formazione aziendale e professionale in particolare.

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha delineato uno scenario che richiede che i vari soggetti coinvolti acquisiscano una fattiva consapevolezza sull'importanza dei principi dell'etica aziendale, della legalità e della trasparenza nel tessuto economico ed amministrativo.



L'inquadramento della problematica non può limitarsi a delineare la figura del professionista unicamente quale soggetto potenzialmente interessato dal ruolo di attore o di vittima di reati, bensì prospetta un rafforzamento della sua funzione nel contribuire al conseguimento da parte dell'Ente dei propri obiettivi di efficienza, di qualità e di successo economico.

I compiti assegnati agli Ordini professionali risultano essenziali per assicurare il corretto esercizio e la salvaguardia del decoro della professione, promuovendone la sua funzione sociale e valorizzandone il ruolo, affinché contribuisca effettivamente, come sancito anche dalla Carta Costituzionale, al progresso materiale e spirituale della società.



In tale ambito risulta imprescindibile il pieno esercizio dei Codici deontologici, che per gli ordinamenti delle professioni tecniche prevedono un responsabilità disciplinare finalizzata, tra l'altro, a *“reprimere gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione”*, come pure a vigilare affinché i professionisti iscritti all'Albo adempino al loro compito *“con probità e diligenza”*.

La riforma delle professioni regolamentate, di cui alla legge n. 148 del 14.09.2011, fatte salve in particolare le specificità di quelle sanitarie, ha previsto la distinzione e separazione tra funzione amministrativa e funzione disciplinare, assegnando l'esercizio dei relativi procedimenti ai Consigli territoriali e ai Collegi di disciplina, i cui Consiglieri vengono nominati dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.



Per contrastare in modo efficace ogni comportamento contrario al Codice Deontologico, derivante dal condizionamento dell'esercizio delle attività dei professionisti agli interessi della criminalità organizzata, permane di fondamentale importanza il ruolo svolto dal Consiglio dell'Ordine territoriale.

In particolare per l'Ordine degli Ingegneri anche il nascente nuovo Codice Deontologico prevede l'esercizio, da parte del Consiglio territoriale, di una specifica autonomia nell'assumere iniziative in campo deontologico finalizzate ad attuare strumenti efficaci di deterrenza preventiva di comportamenti illeciti che possano vedere coinvolti propri iscritti.





Il nascente nuovo Codice Deontologico dell'Ordine degli Ingegneri riporta tra i propri principi ispiratori i seguenti articoli della Costituzione:

*-art. 4, comma 2: "ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società",*

*-art. 9: "la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione",*

*- art. 41, commi 1-2: "l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana".*



Al fine del raggiungimento delle predette finalità risulta indispensabile che gli Ordini professionali, nel riconoscere fra i loro valori essenziali il rifiuto di ogni forma di malaffare e di rapporto con le associazioni criminali, mafiose o con soggetti singoli che fanno ricorso a comportamenti contrari alle norme di legge ed alle norme etiche, si impegnino a collaborare con le Forze dell'Ordine e con la Magistratura denunciando direttamente ogni episodio di attività direttamente o indirettamente illegale, promuovendo appositi Protocolli di legalità con le Istituzioni interessate, coinvolgendo attivamente i propri iscritti anche tramite specifici percorsi di formazione professionale.